

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "VIATORIS- Viaggi e Natura"

Capo I: TITOLO – SEDE

Articolo 1: E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., un'Associazione denominata **"VIATORIS- Viaggi e Natura"** con sede in Roma, via M. d' Amelio 43-A.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito della Regione Lazio.

Articolo 2: L'Associazione non ha fini di lucro. Si qualifica come Ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. Essa ha lo scopo di promuovere e sviluppare le relazioni culturali nei vari ambiti e discipline letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche e dei media.

Il principio ispiratore è la conoscenza di località italiane più o meno note (ed in particolar modo del Lazio e del Municipio Roma XVIII) attraverso il web.

Articolo 3: Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, l'Associazione **"VIATORIS- Viaggi e Natura"** può svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, anche in collaborazione con Enti ed Istituti pubblici e privati, attività permanenti,
- b) organizzare manifestazioni a carattere locale e nazionale, convegni, incontri, dibattiti, giornate di studio su temi di carattere socio-culturale,
- c) istituire premi e concorsi, anche in ambito accademico e scolastico, mirando a sensibilizzare studenti e docenti;
- d) gestire un sito internet per far conoscere e diffondere la propria proposta e le attività svolte;
- e) gestirà centri di documentazione e banche dati specializzate.

Al solo fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, in via del tutto sussidiaria e strumentale, l'Associazione potrà anche curare la realizzazione e pubblicazione di periodici, libri ed altri documenti e strumenti informativi.

Articolo 4: La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Capo II : MEZZI FINANZIARI E SOCI

Articolo 5: Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:

- a) le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi dei Soci;
- c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;
- e) i proventi di gestione;
- f) ogni altro provento comunque conseguito o contributo comunque assegnato.

Articolo 6: Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2.

I Soci si distinguono in "fondatori", "sostenitori" ed "ordinari" e "onorari"

Sono Soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Soci sostenitori quelli che annualmente supportano l'attività dell'Associazione con contributi personali indipendenti dalla quota versata dai soci ordinari.

La domanda di adesione a Socio ordinario deve essere redatta in forma scritta, controfirmata da almeno un socio e indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, che la sottoporrà al Consiglio Direttivo stesso per la delibera di ammissione.

I soci onorari vengono ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Il socio onorario dovrà essersi distinto per aver promosso le attività dell'Associazione o per azioni di benemeranza nei campi di cui all' art.2.

La qualifica di Socio implica l'accettazione incondizionata dello Statuto dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

I soci partecipano alla vita associativa in modo continuativo.

La qualità di Socio si può perdere:

- per dimissioni scritte;
- per morosità, cioè ritardo di tre mesi nel pagamento della quota sociale, con possibilità di reintegrazione con delibera del Consiglio direttivo, previo pagamento delle quote arretrate;
- per radiazione, a seguito di comportamento contrario agli scopi associativi o alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e che danneggi l'immagine dell'Associazione stessa. Essa viene deliberata dall'Assemblea a norma dell'articolo 8.

Capo III: DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 7: L'Assemblea generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera inviata ai Soci con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 8: L'Assemblea generale:

- g) delibera sul bilancio annuale;
- h) delibera sui programmi pluriennali dell'Associazione;
- i) delibera sugli indirizzi dell'Associazione;
- j) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) decide sulla radiazione dei Soci;
- l) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- m) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9: La convocazione delle Assemblee avviene mediante affissione di comunicazione da effettuarsi presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e/o comunicazione a mezzo e-mail ai soci. Ai Soci che ne facciano richiesta scritta, sarà inviata a loro spese comunicazione a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo di lettera semplice. In caso di convocazione straordinaria, i tempi possono essere ridotti fino a cinque giorni.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Per le deliberazioni relative alla radiazione di Soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da altro Socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

I Soci che sono risultati assenti dall'assemblea hanno il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo l'invio di copia delle deliberazioni dell'Assemblea stessa, anticipandone le spese di spedizione postale.

Capo IV: DEL PRESIDENTE

Articolo 10: Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi. Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Capo V: DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - DEL COMITATO ESECUTIVO - DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11: Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci soci. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da Soci fondatori e sostenitori.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva i programmi di attività dell'Associazione;
- b) predispone e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- d) può eleggere tra i suoi membri il Segretario;
- e) può eleggere tra i suoi membri due Vice-Presidente i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- f) determina le quote per le varie categorie di soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 12: Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori:

- a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea;
- c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.

Capo VI: DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13: Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, altri provvedono alla loro sostituzione.

Articolo 14: L'Associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Capo VII: ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15: L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16: Divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi di gestione

Per tutta la durata dell'associazione **"VIATORIS- Viaggi e Natura"** è fatto assoluto divieto di distribuzione ai Soci, in modo diretto o indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17: Scioglimento dell'Associazione **"VIATORIS- Viaggi e Natura"** All'atto dello scioglimento, l'Assemblea generale dei Soci ha l'obbligo di deliberare sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione di ispirazione analoga, o ai fini di pubblica utilità, ovvero ad ulteriori destinazioni, in quanto consentite dalla legge.

Articolo 18: Altre normative applicabili . Per quanto non previsto nel seguente statuto si applicano le norme di legge vigenti, con particolare riferimento al capo 3 del titolo 2 del libro 1° del codice civile.

Roma, 14 Maggio 2005